

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)

mercoledì 2 dicembre 2009

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, segnala che al disegno di legge di bilancio sono stati presentati 154 emendamenti, dei quali 30 risultano inammissibili. Quanto ai profili di ammissibilità di tali proposte emendative, ricorda che, ai fini dell'individuazione dei limiti di emendabilità agli stanziamenti di spesa del disegno di legge di bilancio, occorre tenere conto anche del disposto dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, la cui applicazione, originariamente limitata all'esercizio finanziario 2009, è stata estesa al 2010 dall'articolo 23, comma 21-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2009, ai sensi del quale, in via sperimentale, limitatamente agli anni 2009 e 2010, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è stata introdotta la possibilità, nell'ambito della legge di bilancio, di rimodulare le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Rileva, pertanto, che per effetto di tale disposizione possono essere rimodulati, nell'ambito del disegno di legge di bilancio, anche gli stanziamenti determinati da disposizioni legislative sostanziali, purché la rimodulazione sia effettuata tra stanziamenti inclusi in programmi appartenenti alla medesima missione. Nel caso di modifiche agli stanziamenti appartenenti a differenti missioni, quindi, non sono ammissibili gli emendamenti che incidano sulla quota di risorse rimodulabili se le stesse sono riconducibili a disposizioni legislative sostanziali. Alla luce dei criteri sopra richiamati, devono pertanto considerarsi estranei per materia i seguenti emendamenti volti a modificare, in aumento, gli importi iscritti in unità previsionali di base interamente determinate da fattore legislativo, utilizzando a copertura risorse appartenenti a missioni differenti, nonché gli emendamenti che modificano in aumento unità previsionali di base che non recano stanziamenti rimodulabili:

Monai Tab. 2.18, Meta Tab. 2.81, che prevedono l'incremento dell'u.p.b. 2.5.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Diritto alla mobilità, programma Sviluppo della sicurezza del trasporto ferroviario;

Monai Tab. 2.43 e Meta Tab. 2.80, che prevedono l'incremento dell'u.p.b. 5.1.6 dello stato di

previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca nel settore dei trasporti;

Giacomoni Tab. 2.99, che prevede l'incremento dell'u.p.b. 1.3.2 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione l'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica. L'emendamento presenta anche profili problematici dal punto di vista della copertura dal momento, che prevede la riduzione dell'u.p.b. 25.2.3 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, che non reca stanziamenti rimodulabili;

Rubinato Tab. 2.135, che prevede l'incremento dell'u.p.b. 1.4.6 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi ferroviari; Anna Teresa Formisano Tab. 2.151, che prevede l'incremento dell'u.p.b. 2.3.6 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Trasferimenti a carattere generale ad enti locali;

Tassone Tab. 2.148, che prevede l'incremento dell'u.p.b. 3.3.6 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Pianificazione e coordinamento forze di polizia, la quale non reca stanziamenti di competenza rimodulabili;

Ghizzoni Tab. 2.82, che prevede l'incremento dell'u.p.b. 16.1.3 , dello stato di previsione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Istruzione scolastica, programma Sostegno all'istruzione, che reca stanziamenti rimodulabili in quanto determinati da disposizioni legislative sostanziali;

Libè Tab. 2.100, che prevede l'incremento dell'u.p.b. 9.1.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Diritto alla mobilità, programma Sostegno allo sviluppo del trasporto, che reca stanziamenti rimodulabili, ma il cui rifinanziamento è previsto dalla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria;

Compagnon Tab. 2.139, che prevede l'incremento dell'u.p.b. 9.1.6 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Diritto alla mobilità, programma Sostegno allo sviluppo del trasporto che reca stanziamenti rimodulabili in quanto determinati da disposizioni legislative sostanziali;

Alla luce dei criteri sopra richiamati, sono altresì inammissibili per carenza di compensazione gli emendamenti, privi di copertura finanziaria o che prevedono l'utilizzo a copertura di stanziamenti di unità previsionali di base privi di risorse rimodulabili o che propongono riduzioni eccedenti l'importo corrispondente, per ciascuna unità previsionale oggetto di variazione, alla somma degli stanziamenti dei capitoli rimodulabili. Fa presente, in proposito, che in quest'ultimo caso, nel valutare gli stanziamenti rimodulabili, si è anche verificato se le modifiche previste dagli emendamenti hanno riguardato programmi all'interno della medesima missione. In considerazione dei suddetti criteri, ritiene, quindi, che siano inammissibili per carenza di compensazione i seguenti emendamenti:

Calvisi Tab. 2.30, che prevede l'incremento dell'u.p.b. 2.3.2. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Regolazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale, senza, tuttavia, prevedere una specifica copertura finanziaria;

Zaccaria Tab. 8.1, che prevede l'incremento dell'u.p.b. 5.1.2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, senza, tuttavia, prevedere una specifica copertura finanziaria;

Bitonci Tab. 2.35 e Tab. 2.41, Pianetta Tab. 2.61, che prevedono la riduzione con finalità di copertura dell'u.p.b. 25.2.3 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, che non reca stanziamenti rimodulabili;

Di Biagio Tab. 2.65 e Tab. 2.67, che utilizzano con finalità di copertura l'unità previsionale di base

21.3.3, missione Organi costituzionali, di rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri la cui quota rimodulabile è interamente determinata da fattore legislativo;

Di Pietro Tab. 2.45, Tab. 2.46, Tab. 2.48, Tab. 2.49 e Tab. 2.50, Tagliatela Tab. 2.58, e Gioacchino Alfano Tab. 2.97, in quanto prevedono, con finalità di copertura, la riduzione della dotazione dell'unità previsionale di base 1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativa alla missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, in misura superiore alla somma degli stanziamenti rimodulabili;

Libè Tab. 2.152, che utilizza con finalità di copertura l'unità previsionale di base 24.1.1. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, che non presenta sufficienti disponibilità;

Di Biagio Tab. 4.1, che utilizza con finalità di copertura l'unità previsionale di base 3.3.2 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Tutela della salute, programma Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria, che non presenta sufficienti disponibilità;

Di Biagio Tab. 6.1 e Tab. 6.4, che utilizzano con finalità di copertura l'unità previsionale di base 1.2.2 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali, che non presenta sufficienti disponibilità;

Fa, infine, presente che risulta inammissibile per inidoneità della compensazione l'emendamento Peluffo Tab. 5.1, che reca una dequalificazione della spesa prevedendo la riduzione di unità previsionali di base di conto capitale per la copertura di oneri di natura corrente.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede che nel riesame dell'ammissibilità delle proposte emendative presentate dal suo gruppo recanti interventi finalizzati allo sviluppo dell'economia sia applicato il medesimo metro di valutazione utilizzato nella valutazione delle proposte emendative Marinello 2.0192, Milanese 2.069 e Gioacchino Alfano 2.0232, che, come evidenziato dallo stesso Presidente in sede di valutazione di ammissibilità, recano una serie di disposizioni volte a favorire lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel richiamare le considerazioni di carattere generale svolte in materia di ammissibilità delle proposte emendative nella seduta del 19 novembre, evidenzia che le diverse valutazioni sulle proposte emendative sono da attribuirsi alla loro diversa portata delle misure proposte. In ogni caso, si riserva di effettuare una nuova valutazione in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative presentate. Rinvia quindi il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento alle richieste di riesame delle valutazioni in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative comunica che, ad un più approfondito esame, possano ritenersi ammissibili le seguenti proposte emendative, già dichiarate inammissibili per estraneità di materia: Borghesi 2.433, Borghesi 2.435, Marchi 2.674, Vannucci 2.675, Ghizzoni 2.677 Ghizzoni e Boccia 2.678, D'Antoni 2.820, Livia Turco 2.866, Mario Pepe (PD) 2.943, Iannaccone 2.1489, Commercio 2.1514, 2.1515 e 2.1531, Miotto 2.1643, Naro 2.1769, Borghesi 2.082, 2.086 e 2.0103, 2.089, 2.0105, 2.552, 2.439 e 2.440, 2.438 e 2.090 Borghesi, Gioacchino Alfano 2.1682, limitatamente al comma 57. Ritieni, altresì, ammissibili le seguenti proposte emendative: Del Tenno 2.1226, nel presupposto che il Governo presenti, prima della votazione del medesimo, apposita relazione tecnica; Toccafondi 2.1228 e Zorzato 2.1281, con esclusione dei commi da 57 a 64, che hanno natura ordinamentale, e nel presupposto che il Governo presenti, prima della votazione del medesimo, apposita relazione tecnica; Gioacchino Alfano 2.1611, nel presupposto che il Governo presenti, prima della votazione del medesimo, apposita relazione tecnica; Gioacchino Alfano 2.1624, nel presupposto che il Governo presenti, prima della votazione del medesimo, apposita relazione tecnica; Milanese 2.1297, Aracu 2.1269 e Gioacchino Alfano 2.1476, nel presupposto che il Governo presenti, prima della votazione dei medesimi, apposita relazione tecnica che attesti l'effettiva possibilità che dagli emendamenti derivino maggiori entrate; Marinello 2.0192 e Gioacchino Alfano 2.0232 e Milanese 2.069, anche con riferimento ai commi da 12 a 17, nel presupposto che il Governo presenti, prima della votazione dei medesimi, apposita relazione tecnica e a condizione che, al comma 12, venga specificato che le banche di credito cooperativo di cui trattasi, siano solo quelle che rivestono la qualifica di azionista della Banca del Mezzogiorno; ciò al fine di superare il precedente rilievo di ammissibilità fondato sul carattere ordinamentale e non funzionale alla creazione della Banca medesima dei predetti commi; Bitonci 2.0168.

Comunica, altresì, che, pur potendo essere reconsiderati in ragione della materia, mantengono tuttavia profili di carenza di copertura o compensazione inidonea, e pertanto sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: Osvaldo Napoli 2.207 e Borghesi 2.432. Ritieni altresì che, ad un più approfondito esame, possano ritenersi ammissibili le seguenti proposte emendative, già dichiarate inammissibili per carenza o inidoneità della copertura: Catone 2.44, Leo 2.106 e 2.107, Bitonci 2.285, Di Giuseppe 2.572, Paladini Tab. C.34.

Conferma l'inammissibilità delle seguenti proposte emendative: 2.1377, limitatamente ai commi 57 e 58; 2.1375; 2.1376, 2.1374 e 2.1383 del Governo, recanti disposizioni ordinamentali. Conferma, altresì, l'inammissibilità delle seguenti proposte emendative, recanti disposizioni di natura ordinamentale: 2.8; 2.63; 2.65; 2.77; 2.78; 2.86; 2.129; 2.133; 2.136; 2.206; 2.215; 2.246; 2.291, 2.324; 2.361; 2.370; 2.374; 2.393; 2.400; 2.478; 2.545; 2.479; 2.588; 2.594; 2.595; 2.597; 2.613; 2.614, 2.615; 2.666; 2.708; 2.827; 2.845; 2.847; 2.877; 2.946; 2.948; 2.958; 2.1055; 2.1099; 2.1100; 2.1001; 2.1134; 2.1138; 2.1143; 2.1157; 2.1185; 2.1186; 2.1218, limitatamente al comma 64; 2.1266; 2.1351; 2.1417; 2.1431; 2.1433; 2.1454; 2.1474; 2.1491; 2.1502; 2.1508; 2.1511; 2.1513; 2.1527; 2.1563; 2.1656; 2.1657; 2.1658; 2.1695; 2.1731; 2.1737; 2.1741; 2.1750; 2.1863; 2.08; 2.09; 2.010; 2.011; 2.013; 2.015; 2.016; 2.017; 2.025; 2.026; 2.027; 2.031; 2.032; 2.033; 2.034; 2.036; 2.038; 2.046; 2.047; 2.068; 2.091; 2.092; 2.0128; 2.0130; 2.0132; 2.0169; 2.0215; 2.437; 2.095; 2.263; 2.266; 2.1264; 2.1230; 2.1268; 2.1240; 2.1239; 2.1265; 2.1322; 2.1637; 2.1641; 2.1244; 2.1719; 2.1478; 2.1261; 2.1243.

Conferma, inoltre, l'inammissibilità delle seguenti proposte emendative, recanti disposizioni di

natura microsettoriale: 2.58; 2.60; 2.61; 2.81; 2.178; 2.188; 2.209; 2.326; 2.328; 2.355; 2.368; 2.369; 2.370; 2.371; 2.372; 2.385; 2.386; 2.390; 2.391; 2.406; 2.407; 2.410; 2.495; 2.520; 2.596; 2.600; 2.692; 2.737; 2.860 ; 2.886; 2.938; 2.944; 2.951; 2.1036; 2.1057; 2.1174; 2.1180; 2.1188; 2.1227; 2.1279; 2.1321; 2.1350; 2.1353; 2.1434; 2.1516; 2.1521; 2.1594; 2.1613; 2.1615; 2.1630; 2.1632; 2.1652; 2.1742; 2.1743; 2.1744; 2.1777; 2.1854; 2.03; 2.037; 2.1399; 2.445; 2.448; 2.561; 2.265; 2.95; 2.1618; 2.1247.

Conferma, altresì, l'inammissibilità delle seguenti proposte emendative, recanti disposizioni di natura localistica: 2.131; 2.247; 2.249; 2.398; 2.399; 2.538; 2.713; 2.752; 2.1011; 2.1403; 2.1489; 2.1498; 2.1730; 2.1745; 2.264; 2.1272.

Conferma, poi, che le seguenti proposte emendative sono da ritenere inammissibili in quanto non riconducibili al contenuto proprio della legge finanziaria: 2.331; 2.380; 2.404; 2.408; 2.549 e 2.554; 2.637; 2.844; 2.1397; 2.1492; 2.1608; 2.1617; 2.035; 2.1472.

È altresì confermata l'inammissibilità per carenza di compensazione delle seguenti proposte emendative: 2.15; 2.43; 2.45; 2.51; 2.134; 2.333; 2.401; 2.451; 2.453; 2.464; 2.468; 2.476; 2.477; 2.515; 2.521; 2.522; 2.566; 2.601; 2.735; 2.1087; 2.1088; 2.1529; 2.1540; 2.1580; 2.1638; 2.1736; 2.1737; 2.1782; 2.1768; 2.1785; 2.0.116; 2.0.118; 2.0.156; 2.0177; 2.0.187; Tab.C.24; Tab.C.25; Tab.C.26; Tab.C.27; 2.0.133. Resta confermata l'inammissibilità per compensazione inidonea dell'articolo aggiuntivo 2.0133.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede un ulteriore approfondimento sull'articolo aggiuntivo Damiano 2.0187, dichiarato inammissibile per carenza di copertura, in quanto nell'emendamento governativo relativo agli ammortizzatori sociali viene usata la medesima copertura. Precisa al riguardo che il fondo su cui insiste la copertura è capiente e non si propone l'utilizzo di risorse destinate a diritti soggettivi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, si riserva di effettuare un'ulteriore valutazione sull'emendamento Damiano 2.0187 alla luce della valutazione che verrà svolta sull'emendamento del Governo successivamente alla trasmissione della relazione tecnica.

Ivano STRIZZOLO (PD) chiede di riesaminare ulteriormente il suo emendamento 2.51, dichiarato inammissibile per carenza di copertura, volto a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzione n. 74 del 2009, che ha dichiarato illegittime le disposizioni della legge finanziaria 2008 che determinavano in una quota fissa, per gli anni dal 2008 al 2010, le entrate tributarie spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia riferibili alle ritenute IRPEF sui redditi da pensione. Precisa che l'emendamento in esame è volto a riconoscere alla regione Friuli-Venezia Giulia, in coerenza con il disposto della richiamata sentenza della Corte costituzionale, anche gli acconti relativi alle annualità 2008 e 2009.

Rolando NANNICINI (PD) con riferimento all'emendamento 2.246 dichiarato inammissibile per estraneità di materia, in quanto recante norme di natura ordinamentale, avente ad oggetto i debiti degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione nei confronti dello Stato, precisa che esso riguarda il patto di stabilità e pertanto ne chiede una ulteriore e più attenta valutazione, essendo a suo avviso materia attinente al contenuto proprio della legge finanziaria.

Pietro FRANZOSO (PdL) ritiene incongrua la conferma della dichiarazione di inammissibilità del proprio articolo aggiuntivo 2.03, che reca una disposizione interpretativa relativa all'individuazione delle aree fabbricabili ai fini fiscali. Al riguardo, sottolinea che si tratta di un intervento che, a suo avviso, non può ritenersi di carattere microsettoriale, in quanto si riferisce all'imposizione sulle aree fabbricabili ed interessa, pertanto, un comparto produttivo particolarmente esteso e rilevante dal punto di vista economico. Quanto al merito della proposta, osserva che l'attuale formulazione della

normativa consente una vera e propria distorsione nell'applicazione delle imposte, consentendo agli enti locali di modificare il regime di tassazione dei terreni attraverso una semplice modifica del piano regolatore generale. Sollecita, quindi, la Presidenza a voler effettuare un ulteriore riesame della dichiarazione di inammissibilità della proposta emendativa.

Gian Luca GALLETTI (UdC) con riferimento al suo emendamento 2.1594 dichiarato inammissibile per estraneità di materia in quanto recante intervento microsettoriale, fa presente che esso riguarda il settore bieticolo-saccarifero, che è un settore vitale dell'agricoltura italiana e come tale non può a suo avviso rientrare nella definizione di intervento microsettoriale. Nel ricordare che analoghe disposizioni sono già state proposte ed ammesse con riferimento alla finanziaria 2007 e 2008, pur consapevole dei più stretti criteri di ammissibilità enunciati dalla presidenza, chiede che il richiamato emendamento possa essere ulteriormente riconsiderato.

Marino ZORZATO (PdL) appone la propria sottoscrizione all'articolo aggiuntivo Franzoso 2.03, associandosi alla richiesta di riesame in ordine all'ammissibilità della proposta emendativa.

Lino DUILIO (PD) rileva che la Presidenza ha confermato l'inammissibilità delle sue proposte emendative 2.827 e 2.209, ritenuti rispettivamente di carattere ordinamentale e microsettoriale. Al riguardo, osserva che l'emendamento 2.827 da lui presentato intende estendere anche alle società di revisione la possibilità di asseverare i piani economico-finanziari dei progetti di *project financing*, facoltà attualmente concessa solo ad istituti bancari. In proposito, ritiene che la natura dell'intervento previsto consenta di ritenere ammissibile la proposta emendativa. Segnala, altresì, che la Presidenza ha confermato l'inammissibilità dell'emendamento 2.209, che reca una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 44, comma 1 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo ai contributi spettanti a Radio radicale. Si tratta, a suo avviso, di una decisione assolutamente irragionevole, in quanto il comma 53 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria approvato dall'altro ramo del Parlamento già reca una disposizione interpretativa in materia di contributi all'editoria e riferita, in particolare, ad un organo di stampa di partito. Non ritiene, in questo quadro, giustificabile un diverso trattamento tra le testate giornalistiche e le emittenti radiofoniche, ritenendo pertanto necessario che la dichiarazione di inammissibilità, ove confermata, debba essere sorretta da diverse e più convincenti motivazioni e non possa trovare spiegazione nei diversi criteri di ammissibilità adottati nei due rami del Parlamento. Chiede, pertanto, che il giudizio di ammissibilità relativo alle due richiamate proposte emendative, ed in particolare alla seconda, possa essere riconsiderato e che, nel caso in cui lo si volesse confermare, vengano fornite motivazioni più esaustive.

Amedeo CICCANTI (UdC) rileva che la Presidenza ha confermato l'inammissibilità del suo emendamento 2.1695 nonché degli analoghi emendamenti Agostini 2.613, 2.614 e 2.615, che la Presidenza ha ritenuto di natura ordinamentale. In proposito, osserva che si tratta di una valutazione assolutamente non condivisibile, in quanto le disposizioni rientrano nel contenuto proprio della legge finanziaria, come testimonia la circostanza che le proposte emendative prevedono una modifica alla legge finanziaria per il 2005. Quanto alla portata delle proposte emendative, osserva che esse intendono introdurre una deroga al vincolo di assoluta intrasferibilità previsto dalla legge finanziaria per il 2005 per le aree del demanio dello Stato trasferite agli enti locali. Tutte le proposte emendative richiamate, al pari della proposta 2.492 presentata dal collega Zorzato, intendono intervenire per superare uno dei più gravi inconvenienti derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno, che ha sostanzialmente determinato una paralisi degli investimenti da parte degli enti territoriali. In questo senso, ritiene che le richiamate proposte emendative, consentendo che gli interventi volti alla realizzazione di opere di interesse pubblico siano realizzati da soggetti privati, ai quali sarebbe concesso un diritto di superficie ovvero una concessione, potrebbero permettere il contemporaneo raggiungimento dell'obiettivo della stabilità della finanza pubblica e del

compimento di interventi infrastrutturali relativi, in particolare, ad impianti sportivi e attività di carattere sociale e culturale.

Gioacchino ALFANO (PdL) chiede che possa essere riconsiderato il giudizio di ammissibilità relativo agli emendamenti Aracu 2.77 e 2.78, recanti disposizioni in materia di gestione di immobili acquisiti al patrimonio pubblico, rilevando che la questione presenta una particolare importanza.

Massimo VANNUCCI (PD), associandosi alle considerazioni del collega Ciccanti, sollecita una nuova valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti da lui richiamati, che consentirebbero la realizzazione a livello territoriale di importanti interventi anche infrastrutturali per finalità di pubblica utilità. Anche a nome del proprio gruppo, chiede quindi alla Presidenza di verificare la possibilità di considerare ammissibili le ricordate proposte emendative, eventualmente valutando l'opportunità di una riformulazione del contenuto delle proposte stesse da parte del relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP) pur condividendo l'applicazione di criteri stringenti ai fini della valutazione di ammissibilità delle proposte emendative, con riferimento all'emendamento Alessandri 2.886 ritiene di non poter cogliere le ragioni per la dichiarazione di estraneità per materia in quanto esso reca interventi relativi ad eventi calamitosi già considerati nel testo. Con riferimento poi all'emendamento 2.1057, già dichiarato inammissibile per estraneità di materia, rileva che esso reca un intervento in favore del polo di mantenimento pescante nord per la manutenzione delle armi, che saranno impiegate anche per quelle missioni di pace prese in considerazione nel testo del disegno di legge finanziaria. Chiede, pertanto, che la presidenza voglia rivalutare i giudizi espressi in ordine alle due richiamate proposte emendative.

Aldo DI BIAGIO (PdL) lamenta che la Presidenza abbia confermato la valutazione di inammissibilità dell'emendamento 2.1863 a sua prima firma. In proposito, osserva che la proposta emendativa intende superare le problematiche emerse a seguito di una pronuncia giurisdizionale resa dal Consiglio di Stato ai sensi della quale i lavoratori delle autorità amministrative indipendenti devono essere iscritti ai fini previdenziali, all'INPDAP, anziché all'INPS, come finora accaduto. In proposito, osserva che l'emendamento intende consentire a tali dipendenti di optare per il mantenimento della propria iscrizione presso l'INPS e, sotto il profilo finanziario, deve considerarsi assolutamente neutrale, dal momento che eventuali minori entrate contributive per l'INPDAP sarebbero più che compensate dalla minore spesa per i trattamenti pensionistici da riconoscere ai dipendenti delle autorità amministrative indipendenti. Rileva, altresì che, in ogni caso, la contribuzione verrebbe comunque versata all'INPS e, pertanto, l'esercizio del diritto di opzione non determinerebbe alcun onere per la finanza pubblica. Invita pertanto la Presidenza a voler effettuare una nuova valutazione in ordine alla inammissibilità dell'emendamento 2.1863.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL), pur consapevole delle differenze nei regolamenti e nella prassi tra le due Camere in ordine al giudizio di ammissibilità delle proposte emendative, rileva che parlare di interventi microsettoriali con riferimento a talune delle disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge in esame sarebbe sicuramente eufemistico. Chiede dunque, dopo una dichiarazione di ammissibilità, informata a criteri particolarmente rigorosi, ulteriore coraggio alla Commissione, nonché al Governo di farsi promotore di iniziative emendative volte a sopprimere le disposizioni, introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non possono essere riconducibili al contenuto proprio della legge finanziaria, in particolare in quanto di carattere microsettoriale o localistico. Rileva che, pur nel rispetto dell'autonomia costituzionale garantita a ciascuna Camera, non è più possibile accettare che il contenuto della legge finanziaria sia fissato dal Senato in ragione dei più ampi criteri di ammissibilità ivi applicati, poiché nel nostro ordinamento ad entrambi i rami del Parlamento sono attribuiti i medesimi poteri. Alla luce di tali considerazioni, segnala in particolare i suoi

emendamenti 2.624 e 2.625 relativi all'edilizia scolastica provinciale, volti a dare risposta ad una grande questione di interesse nazionale. Da ultimo, con riferimento al suo emendamento 2.80, dichiarato inammissibile per estraneità di materia e per il quale ha rinunciato a proporre richiesta di riesame, rileva che esso reca interventi in favore dei territori piemontesi colpiti dagli eventi alluvionali dell'aprile 2009. A tal proposito osserva che sarebbe più coerente una soppressione di tutte le disposizioni recanti analoghi interventi contenute nel testo trasmesso dal Senato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva, su un piano generale, che la via maestra per consentire lo stanziamento di risorse adeguate per fare fronte a calamità naturali dovrebbe essere rappresentata dal rifinanziamento del fondo per la protezione civile, il cui ammontare è annualmente determinato, nell'ambito della legge finanziaria, dalla Tabella C. In questa ottica, ritiene non pienamente condivisibile, sotto il profilo della formulazione, il comma 46 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, osservando come, a suo avviso, sarebbe opportuno che, ove sussista un'ampia condivisione tra le diverse parti politiche, i relatori si facessero carico della presentazione di una proposta emendativa diretta ad un generale rifinanziamento del fondo per la protezione civile, priva, quindi, di connotati localistici.

Sabrina DE CAMILLIS (Pdl) nell'esprimere condivisione rispetto alle considerazioni svolte dall'onorevole Armosino, chiede di riconsiderare il giudizio relativo al suo emendamento 2.221 recante interventi in favore del settore bieticolo-saccarifero, in quanto tale settore risulta strategico per l'agricoltura italiana e sta attraversando una fase di crisi. Ricorda all'uopo che i dipendenti delle aziende operanti nel comparto sono radunati presso le prefetture per trovare soluzioni adeguate e che il Governo si era specificamente impegnato in tal senso attraverso l'accoglimento di un ordine del giorno sulla questione. Ritiene pertanto che vi possano essere le condizioni per la riammissione di tale proposta emendativa.

Ludovico VICO (PD) ritiene non corretta la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 2.785, da lui presentato, volto a sopprimere la disposizione di interpretazione autentica contenuta nel comma 5 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria. Al riguardo, ricordando che la disposizione di cui si prevede la soppressione dispone che, per l'individuazione del salario medio convenzionale dei lavoratori agricoli a tempo determinato, si faccia riferimento ai contratti collettivi vigenti nell'anno precedente, anziché a quelli dell'anno in corso, osserva che, in modo che giudica erroneo, è stato ritenuto che la soppressione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di adeguata copertura. Al riguardo, nell'osservare che il comma 5 interviene a dirimere un ampio contenzioso sussistente in materia, esprime perplessità sulla circostanza che la soppressione di tale disposizione possa determinare oneri per la finanza pubblica, dal momento che la soppressione determinerebbe il prevalere dell'interpretazione più diffusa della disposizione vigente. Chiede, altresì, alla Presidenza di voler riconsiderare anche il giudizio di inammissibilità sull'emendamento Lulli 2.1529, da lui sottoscritto, che intende consentire alle regioni di rilevare aziende o rami di azienda o, comunque, di realizzare operazioni su patrimoni aziendali al fine di conservare, nell'attuale situazione di crisi economico-finanziaria, i sistemi produttivi locali.

Pier Paolo BARETTA (PD) ricorda che, nell'esprimere una valutazione positiva sulle comunicazioni del presidente in ordine ai criteri di ammissibilità che si sarebbero dovuti seguire in questa sessione di bilancio, aveva già richiamato le difficoltà derivanti dalla disomogeneità rispetto alle scelte effettuate dal Senato. Ritiene comunque positiva ed opportuna la discussione testé effettuata e osserva che alla luce di questa è stata posta in dubbio la stessa definizione di «microsettoriale» utilizzata come uno dei criteri principali per la valutazione dell'ammissibilità. Rileva che essa si presta ad un eccessivo margine di discrezionalità, soprattutto quando viene utilizzata con riferimento alle tragedie come quelle dell'Abruzzo o di Viareggio ovvero di altri interventi particolarmente rilevanti. Esprime a tal proposito la preoccupazione che nelle prospettate

ulteriori proposte emendative il Governo si accinge a presentare vi saranno numerosi interventi di carattere microsettoriale. Con riferimento alle richieste di ulteriore riesame presentate dai colleghi, ritiene che esse meritino di essere condivise, ma esprime comunque preoccupazione per la situazione nel suo complesso.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che numerose proposte emendative sono state dichiarate inammissibili in quanto dirette a prevedere finanziamenti per specifici interventi, osservando come l'attuale configurazione del disegno di legge finanziaria consenta di esaminare esclusivamente proposte riferite a misure di portata generale e di grande rilievo sistematico.

Lino DUILIO (PD) auspica che vi siano effettivi margini per riconsiderare la valutazione in ordine alle richiamate proposte emendative.

Ivano STRIZZOLO (PD), prendendo atto della conferma dell'inammissibilità del suo emendamento 2.737, sollecita la Presidenza a voler svolgere ulteriore riflessione in ordine alla portata della proposta emendativa, che intende sopprimere i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 134 del 2008, relativo al salvataggio di Alitalia. In proposito, ricorda che le disposizioni di cui si prevede l'abrogazione hanno, tra l'altro, previsto un abbreviamento del termine di prescrizione per i diritti derivanti dai contratti assicurativi, determinando rilevanti problemi applicativi, più volte evidenziati dagli enti associativi del settore. Nell'osservare come si tratti di un intervento che incide su un settore di grande rilevanza economica, segnala che una proposta di revisione della normativa è allo studio da parte degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e che, di recente, anche la stampa abbia dedicato grande attenzione ai problemi che la proposta emendativa intende superare.

Gian Luca GALLETTI (UdC) chiede che nella valutazione le richieste di ulteriore riesame delle valutazioni in ordine all'ammissibilità si tenga conto dell'interpretazione degli interventi di carattere microsettoriale emersa dal dibattito svoltasi in Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, sospende la seduta, che riprenderà all'orario che verrà definito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine della seduta.

La seduta è sospesa alle 15.40.

La seduta comincia alle 19.10.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in merito alla richiesta pervenuta alla presidenza di effettuare un ulteriore riesame del giudizio di inammissibilità per materia di alcuni emendamenti, comunica la riammissione delle proposte emendative Nannicini 2.246, Abrignani 2.1431 e Franzoso 2.03. Per

quanto riguarda le restanti proposte emendative, che non possono considerarsi ammissibili, rileva quanto segue: l'emendamento Zorzato 2.492, che prevede la possibilità per i comuni di concedere in deroga a terzi il diritto di superficie sulle aree del patrimonio e demanio dello Stato trasferite ai comuni medesimi, ha sicuramente natura ordinamentale anche se finalizzata a vantaggio dei comuni. Presentano analoga struttura e finalità gli emendamenti Agostini 2.613, 2.614 e 2.615, e Ciccanti 2.695, che vanno considerati alla stessa stregua dell'emendamento 2.492 per quanto concerne i profili di ammissibilità. L'emendamento Di Biagio 2.1863, ha natura ordinamentale e riguarda il regime previdenziale del personale delle Autorità indipendenti e risulta, inoltre, inammissibile per carenza di compensazione. L'emendamento Duilio 2.209 ha contenuto speculare ad un emendamento approvato al Senato, che si è tradotto nel comma 53 dell'articolo 2, esso intende, in particolare, attribuire un beneficio economico a *Radio Radicale*, in virtù della funzione di interesse generale perseguita dall'emittente, ma non può essere ricondotto al contenuto proprio della legge finanziaria, come chiarito in sede di comunicazione dei criteri di ammissibilità. L'emendamento Strizzolo 2.737 riveste carattere ordinamentale e sopprime le disposizioni di cui al decreto-legge n. 134 del 2008 relative alle procedure di utilizzo del fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie. L'emendamento ha inoltre carattere oneroso ed è conseguentemente prevista una compensazione per un importo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. L'emendamento Duilio 2.827 reca una modifica alle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di finanza di progetto e ha carattere ordinamentale, esso incide, in particolare, sul contenuto delle offerte presentate estendendo alle società di revisione, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, la possibilità di asseverare il piano economico-finanziario. L'emendamento Galletti 2.1594 è volto a rifinanziare la dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia, si tratta di una misura di portata limitata volta al sostegno di uno specifico settore dell'economia, anche se di rilevanza non trascurabile. L'emendamento Alessandri 2.886 persegue la medesima finalità dell'emendamento Galletti 2.1594 e per esso valgono le considerazioni svolte con riferimento ad esso. L'emendamento Aracu 2.77 reca una disposizione di carattere ordinamentale in quanto prevede la destinazione ad edilizia residenziale pubblica degli immobili abusivi acquisiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 31 del testo unico in materia urbanistica. L'emendamento Aracu 2.78 che, modificando la legge n. 308 del 2004, dispone l'applicazione del capo IV della legge n. 47 del 1985, in materia di opere costruite in sanatoria, per le opere abusive, costruite entro il 30 settembre 2004, per le quali sono stati versati i relativi oneri e l'oblazione, riveste carattere ordinamentale. L'emendamento Polledri 2.1057, incrementando di 1 milione di euro dal 2010 la dotazione del Fondo destinato alla ristrutturazione e all'adeguamento degli arsenali militari, comprese le darsene interne, e degli stabilimenti militari, è diretto ad assicurare la funzionalità dello strumento militare, intervenendo tuttavia a sostegno di uno specifico settore dell'amministrazione della difesa con risorse limitate. L'emendamento Alessandri 2.886 che modifica il comma 46, disponendo un contributo in favore dei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dalle avversità atmosferiche dell'aprile 2009, ha un carattere localistico analogamente ad altre introdotte nel testo al Senato.

Conferma inoltre l'inammissibilità per carenza di compensazione dell'emendamento Strizzolo 2.51 e dell'emendamento Lulli 2.1529. In merito all'articolo aggiuntivo Damiano 2.0187, comunica che il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione resta sospeso in attesa della verifica della relazione tecnica del Governo sull'emendamento 2.1386.

In riferimento al disegno di legge di bilancio, comunica che è stato chiesto il riesame degli emendamenti Di Biagio Tab.6.1 e Tab.6.4 e Calvisi Tab.2.30. A tal proposito conferma l'inammissibilità di tutte le suddette proposte emendative. In particolare, rileva che gli emendamenti Tab.6.1 e Tab.6.4 utilizzano, con finalità di copertura, l'u.p.b. 1.2.2 i cui stanziamenti rimodulabili sono in gran parte riconducibili a capitoli esposti in Tabella C e quindi non emendabili in sede di disegno di legge di bilancio. Osserva quindi che l'emendamento Tab.2.30 non reca invece alcuna esplicita clausola di copertura finanziaria.

Giulio CALVISI (PD) con riferimento al suo emendamento Tab.2.30, osserva che esso non ha lo scopo di prevedere nuove risorse iscritte nel bilancio di previsione a favore della Sardegna pertanto non dovrebbe essere dichiarato inammissibile per carenza di compensazione. Rileva che l'emendamento è piuttosto volto ad adeguare la previsione di bilancio concentrando le somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla regione Sardegna a legislazione vigente, a seguito del nuovo regime di regolamentazione della compartecipazione della regione medesima alle entrate erariali introdotto dalla legge finanziaria 2007. In particolare, fa presente che, a partire dall'esercizio finanziario 2010, per la regione Sardegna, a fronte di un accollo delle spese in materia di sanità e di quelle connesse al trasferimento delle funzioni relative al trasporto pubblico locale ed alla continuità territoriale, si prevede che la compartecipazione alle entrate erariali non sia limitata al gettito riscosso in regione, ma faccia riferimento a tutte le fattispecie tributarie maturate in ambito regionale, che la compartecipazione all'iva avvenga in quota fissa e che la compartecipazione regionale venga estesa a tutte le entrate erariali maturate nel territorio sardo. Sottolinea che tale nuovo regime comporta entrate per la regione Sardegna per un importo pari a quanto indicato nell'emendamento in questione e che pertanto il bilancio di previsione dovrebbe registrare una dotazione di pari importo a fronte della decurtazione dei trasferimenti in materia di sanità e di trasporto pubblico locale. Ritiene quindi che la prossima emendativa è volta a rendere lo stanziamento previsto al capitolo 2764 del bilancio coerente con le disposizioni richiamate, esprimendo la preoccupazione che dall'erronea formulazione dello stesso possano discendere ulteriori incongruenze in altri capitoli del bilancio di previsione, con particolare riferimento a quelli relativi ai trasferimenti alle regioni in materia di trasporto e sanità. Chiede dunque se rientra nella competenza del Parlamento la possibilità di integrare il bilancio di previsione in ipotesi, come quella descritta, in cui il Governo abbia omissis talune appostazioni o le abbia quantificate in maniera erronea, ritenendo che ciò rientri nel diritto - dovere del Parlamento di accettare la veridicità del bilancio. Ritiene quindi che la valutazione di inammissibilità si potrebbe giustificare solo alla luce di una dichiarazione da parte del rappresentante del Governo in cui si chiarisca che gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione presentato sono comunque sufficienti a coprire le entrate dovute alla regione Sardegna ai sensi della legislazione vigente.

Il sottosegretario Luigi Casero si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dall'Onorevole Calvisi.

Cesare MARINI (PD) fa presente di non condividere le valutazioni in ordine all'inammissibilità di emendamenti da lui sottoscritti.

Ivano STRIZZOLO (PD) ritiene che il comma 18 dell'articolo 2 sia in palese contrasto con il decreto legislativo n. 137 del 2007 e con la sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2009, con la quale viene riconosciuto il diritto della regione Friuli-Venezia Giulia ad una compartecipazione nel limite dei sei decimi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 137 del 2007. Sottolinea che il comma 18 dell'articolo 2 prevede che la compartecipazione abbia inizio dal 1° gennaio 2010 con una diminuzione degli introiti per la regione Friuli-Venezia Giulia pari a 700 milioni. Sottolinea quindi che il suo emendamento è volto a recuperare 200 milioni di euro a favore della regione Friuli-Venezia Giulia.

Giulio CALVISI (PD), richiamandosi all'intervento del deputato Strizzolo, sottolinea che la Giunta regionale della Sardegna avanza le medesime richieste.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Antonio BORGHESI (IdV) richiama le finalità dell'emendamento Messina 1.3, di cui è cofirmatario.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dà atto delle sostituzioni.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La Commissione respinge l'emendamento Messina 1.3.

Pier Paolo BARETTA (PD) richiama le finalità dell'emendamento Lulli 1.2, sottolineando l'opportunità di prevedere anche i lavoratori autonomi titolari di piccole imprese in crisi tra i beneficiari di una eventuale riduzione della pressione fiscale.

La Commissione respinge l'emendamento Lulli 1.2.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che l'articolo 1 fissa il livello massimo per il ricorso al mercato in 286 miliardi di euro e che le poste iscritte in bilancio ammontano a circa 5,3 miliardi in più. Si tratta di un margine importante per dare un messaggio di fiducia in un momento di crisi economica. Sottolinea altresì che il saldo netto da finanziare è fissato a 63 miliardi di euro rispetto ai 62,4 risultanti dal bilancio a legislazione vigente. In questo caso, vi è un margine di manovra di 600 milioni, la cui destinazione può essere decisa in sede parlamentare. Manifesta quindi un orientamento contrario sul contenuto dell'articolo 1.

Renato CAMBURSANO (IdV), intervenendo in dichiarazione di voto sull'articolo 1, e richiamando i contenuti dell'emendamento Messina 1.3, da lui condiviso, evidenzia la contraddittoria azione del Governo che, pur proclamando di voler condurre una politica di riduzione della pressione fiscale, di fatto limita la sua iniziativa in campo economico, registrando una condizione di assenza di maggiori disponibilità di finanza pubblica e attivando peraltro il ricorso al mercato più di quanto non sia avvenuto in passato. Deplora quindi il mancato inserimento dei lavoratori autonomi nel quadro delle categorie contemplate al comma 4 dell'articolo 1, destinatarie delle misure ivi previste, tese alla riduzione della pressione fiscale. Fa notare che il citato *surplus* di circa 600 milioni di euro del saldo netto da finanziare non risulta aver indotto il Governo a valutare in modo adeguato come utilizzare le suddette risorse; stigmatizza, sul punto, la mancata programmazione da parte del Governo. Dichiarando quindi il voto contrario del suo gruppo sull'articolo 1.

La Commissione approva l'articolo 1.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, con riferimento al disegno di legge finanziaria, i deputati Baretta, Damiano, Ghizzoni, Madia, Schirru, Berretta e Realacci hanno sottoscritto l'emendamento Vannucci 3.142, che il deputato Realacci ha sottoscritto l'emendamento Vannucci 3.141, che l'onorevole Ravetto ha sottoscritto l'emendamento Lupi 2.181, che il deputato Franzoso ha sottoscritto l'emendamento Ceroni 2.180.

Con riferimento al disegno di legge di bilancio, comunica che gli onorevoli Gioacchino Alfano, Franzoso, Girlanda, Marsilio, De Angelis, Armosino, Ceroni, Aracu e Ravetto hanno sottoscritto l'emendamento Toccafondi Tab. 2.59, che i deputati Viola, Fogliardi, Baretta e De Pasquale hanno sottoscritto l'emendamento Rubinato Tab. 2.2, che i deputati Rubinato, De Pasquale e Baretta hanno sottoscritto l'emendamento Misiani Tab. 2.11.

Avverte inoltre che l'emendamento De Angelis 3.51 al disegno di legge finanziaria deve intendersi a prima firma Gioacchino Alfano.

Rinvia, quindi il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge finanziaria e di bilancio ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 254 del 1° dicembre 2009:

a pagina 73, prima colonna, undicesima riga le parole: «e **Tagliatela 2.97**», sono sostituite dalle seguenti: «, **Tagliatela 2.97** e **Ciccanti 2.1685**»;

a pagina 75, prima colonna, ventunesima riga le parole da: «inammissibile limitatamente» a «43-ter» sono soppresse e alla ventitreesima riga la parola: «prevedono» è sostituita dalla seguente: «prevede»;

a pagina 78, prima colonna, venticinquesima riga, dopo le parole: «**VIII Commissione 2.318**» sono inserite le seguenti: «e **Motta 2.1418**»;

a pagina 85, prima colonna, quarantatreesima le parole «54-*sexies*» sono sostituite dalle seguenti: «54-*quinquies*»

a pagina 87, prima colonna, trentanovesima riga, le parole: «e **2.270**» sono sostituite dalle seguenti: «, **2.270** e **Bitonci 2.1405**»;

a pagina 95, prima colonna, ventiseiesima riga, le parole: «e **Borghesi 2.562**» sono sostituite dalle seguenti: «, **Borghesi 2.562**, **Strizzolo 2.192** e **Del Tenno 2.276**»;

a pagina 103, prima colonna, terza riga, sono inserite le righe: «**Gioacchino Alfano 2.1627**, identico all'emendamento del Governo 2.1374 (*si vedano le pagine 54 e 55*); **Catone 2.1238**, identico all'emendamento del Governo 2.1376 (*si veda pagina 55*);»;

a pagina 104, seconda colonna, ventunesima riga, dopo le parole: «**Del Tenno 2.0220**» sono aggiunte le seguenti: «, **Cazzola 2.071**, **Bitonci 2.0120**, **Polledri 2.0161** e **Galletti 2.0174**»;

a pagina 105, prima colonna, terza riga, le parole: «**Picierno 2.0226**» sono sostituite dalle seguenti: «**Luciano Rossi 2.0226**»;

a pagina 105, prima colonna, decima riga, le parole: «**Picierno 2.0227**» sono sostituite dalle seguenti: «**Luciano Rossi 2.0227**»;

a pagina 105, prima colonna, sedicesima riga, le parole: «**Picierno 2.0228**» sono sostituite dalle seguenti: «**Luciano Rossi 2.0228**»;

a pagina 105, prima colonna, ventunesima riga, le parole: «**Picierno 2.0229**» sono sostituite dalle seguenti: «**Luciano Rossi 2.0229**»;

a pagina 106, prima colonna, quarantaduesima riga, dopo le parole: «**Bitonci 2.0119**» sono aggiunte le seguenti: «, **Cazzola 2.076**, **Porcino 2.0108**»;

a pagina 109, prima colonna, la diciottesima riga, è soppressa;

a pagina 109, seconda colonna, la nona e la sedicesima riga, sono soppresse;

a pagina 110, prima colonna, la prima e la seconda riga sono soppresse,

a pagina 111, prima colonna, la ventiduesima riga è soppressa;

a pagina 111, seconda colonna, ventinovesima riga le parole: «2.1746 COMMERCIO» sono sostituite dalle seguenti: «2.17461 COMMERCIO»;

a pagina 111 è aggiunta la seguente nota a piè di pagina: «1 inammissibile per materia limitatamente a parte del testo»;

a pagina 112, prima colonna la trentesima riga è soppressa;

a pagina 112, prima colonna la trentunesima riga è soppressa;

a pagina 112, prima colonna la trentaduesima riga è soppressa;

a pagina 112, seconda colonna, la quarta riga è soppressa;

a pagina 112, seconda colonna, la decima riga è soppressa.